



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CONCESIO

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 7.8.2025

INDICE

Art. 1	Principi generali ed Istituzione
Art. 2	Definizione del servizio sostitutivo mensa
Art. 3	Diritto all'attribuzione ed erogazione del buono pasto
Art. 4	Modalità di fruizione dei buoni pasto al personale
Art. 5	Furto, smarrimento e deterioramento della <i>card</i>
Art. 6	Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione, l'erogazione e la fruizione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa al personale dipendente del Comune di Concesio, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.
2. Il Comune di Concesio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura in via ordinaria un servizio di mensa sostitutivo al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, istituendo l'erogazione di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono monetizzabili né cedibili a terzi.
4. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno.
5. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici del valore nominale unitario di € 7,00.
6. In un'ottica di gestione dematerializzata del servizio, a ogni dipendente è assegnata una *card* sulla quale vengono resi disponibili i buoni pasto maturati mensilmente, che pertanto rientrano nella sua piena disponibilità. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità della custodia e del corretto utilizzo della *card* ricade interamente sullo stesso personale.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con la società di emissione e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari, che accettano la *card* elettronica.

Articolo 3 – Diritto all'attribuzione ed erogazione del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione di buoni pasto sostitutivo del servizio mensa, pertanto, il personale dipendente contrattualizzato, con esclusione di coloro che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente. Eventuale personale in posizione di comando presso il Comune di Concesio ha diritto ai buoni pasto limitatamente ai giorni in cui presta servizio presso l'Ente. Potranno esser concessi buoni pasto anche a prestatori per il tramite di misure di inserimento o reinserimento lavorativo quali, ad esempio, dote comune, tirocini extracurriculari o altro.
2. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. L'erogazione del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a. il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata, atteso che il diritto al servizio sostitutivo di mensa è correlato alla prestazione lavorativa certificata dai sistemi automatizzati di rilevazione in uso;
 - b. il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa nella giornata ore almeno sei ore,

- con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore ad un'ora e trenta minuti e un rientro pomeridiano di almeno un'ora. Non concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo;
- c. la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il diritto al buono pasto non matura:
- in caso di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dal fatto che l'assenza sia giustificata;
 - nei giorni in cui non sia previsto il rientro pomeridiano, fatti salvi i casi in cui risulti autorizzato lavoro straordinario o per circostanze straordinarie che comportino il rientro pomeridiano per almeno un'ora;
 - in caso di attività lavorativa prestata in modalità agile.
5. Possono percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti, è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione dello stesso, viene effettuato il conteggio definitivo, a debito o a credito; eventuali buoni pasto non fruiti dovranno essere consumati tassativamente entro un mese dalla cessazione del servizio, provvedendo, entro il medesimo termine, alla riconsegna della *card*.
7. Il personale appartenente al Settore Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 35, comma 10, del C.C.N.L. del 16/11/2022, può fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di mezz'ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno.
8. Il Segretario comunale ha diritto al buono pasto nelle giornate in cui effettui il rientro pomeridiano, al ricorrere dei presupposti *infra* previsti per il restante personale.

Articolo 4 – Modalità di fruizione dei buoni pasto al personale

- La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base alle presenze rilevate dal sistema automatizzato di rilevazione presenze nei giorni per cui è prevista la somministrazione del servizio sostitutivo. I buoni pasto vengono caricati sulla *card* personale con cadenza mensile, a consuntivo, possibilmente entro il 15 del mese successivo. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Non saranno attribuiti buoni pasto elettronici a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.
- I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista secondo i termini del contratto di acquisto con la società di emissione.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento della *card*

- In caso di furto o smarrimento della *card* il dipendente deve dare immediata comunicazione al gestore della *card*, ai fini del tempestivo blocco, e all'Ufficio gestione economica del personale.

2. In caso di deterioramento o malfunzionamento della *card* il dipendente ne dà comunicazione immediata al medesimo ufficio di cui al comma 1, riconsegnando il dispositivo, ai fini della sua sostituzione.

Articolo 6 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 settembre 2025 sino a nuova disciplina.
2. Le disposizioni del presente regolamento integrano le previsioni generali del regolamento uffici e servizi, stante la natura organizzativa ed operativa dello stesso e abrogano quelle in contrasto con l'attuale disciplina. Le previsioni ivi contenute potranno essere ridefinite ed estese ad ulteriori periodi e ad altre categorie di lavoratori in applicazione e per le fattispecie definite in sede di contrattazione nazionali o decentrata.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.
4. I riferimenti contrattuali riportati nel presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati in caso di entrata in vigore di nuova disciplina contrattuale, ove compatibile con le disposizioni ivi indicate (rinvio dinamico).